

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANNATA, CONSOLI, BOLDRINI, GIACCHÈ,
DE SABBATA e IANNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1983

Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di lavoratori ex dipendenti della Pubblica amministrazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il Senato, nella seduta dell'8 febbraio 1974, a conclusione della discussione del disegno di legge divenuto poi legge 15 febbraio 1974, n. 36, impegnava il Governo « a predisporre tempestivamente un provvedimento inteso ad estendere le disposizioni per la ricostruzione della posizione assicurativa ai fini pensionistici ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, danneggiati per motivi politici e sindacali ed esclusi dall'applicazione dei provvedimenti finora emanati in materia ».

Nell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea si esprimeva la volontà unanime dei Gruppi parlamentari di accogliere le richieste di quei lavoratori che, per ragioni diverse, pur essendo stati danneggiati per motivi politici o sindacali, restavano esclusi dai provvedimenti in materia.

Più specificamente si trovano in queste condizioni sia i dipendenti della pubblica

amministrazione, il cui rapporto di lavoro è stato risolto tra il 1° gennaio del 1947 e il 7 agosto del 1966 per motivi che, indipendentemente dalle motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa o all'appartenenza ad un sindacato, sia le categorie che appartengono al cosiddetto « precariato » della pubblica amministrazione e che, non avendo ottenuto il rinnovo del contratto dopo il 1° gennaio 1950, hanno perduto automaticamente il diritto di far valere gli stessi requisiti che — viceversa — gli impiegati di ruolo potevano vantare come titolo per il computo e l'integrazione della posizione assicurativo-previdenziale.

La normativa prevista nel presente disegno di legge assume particolare importanza perchè viene finalmente a sanare una situazione che è stata fonte di immotivate ingiustizie. Il numero dei possibili beneficia-

ri sarà piuttosto esiguo rispetto alla massa di coloro che hanno usufruito delle disposizioni vigenti, ma assai rilevante risulta l'obiettivo di tenere fede ad un principio di equità e di colmare una passata carenza.

La normativa prevista nel presente disegno di legge è quella del testo unificato defi-

nito nella 11^a Commissione permanente del Senato nella passata legislatura e che non potè giungere all'approvazione per lo scioglimento anticipato delle Camere.

Si confida perciò in una favorevole valutazione della proposta ed in una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, si applicano anche:

1) agli impiegati ed operai anche non di ruolo dipendenti della Pubblica amministrazione, ivi compresi i militari, che, nel periodo 1° gennaio 1947-31 dicembre 1949, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

2) ai dipendenti della Pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originate da avvenimenti di rilievo politico.

Art. 2.

La domanda di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, deve essere presentata dagli interessati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo, si provvede, per gli anni finanziari 1983 e 1984, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ciascuno degli anni indicati.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.